**COMUNE DI MORARO**

**(Provincia di Gorizia)**

**Regolamento per la disciplina**

 **del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria**

 **e del canone mercatale**

**Approvato con delibera di C.C. n. … del ../../…..**

**CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 4**

Articolo 1 – Oggetto del regolamento 4

**CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 4**

Articolo 2 Presupposto del canone 4

Articolo 3 Soggetto passivo 4

Articolo 4 Tipologia degli impianti pubblicitari e modalità di applicazione del canone 4

Articolo 5 Anticipata rimozione 5

Articolo 6 Divieti e limitazioni 5

Articolo 7 Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti 6

Articolo 8 Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari 6

Articolo 9 Dichiarazione e procedimento 6

Articolo 10 Dichiarazione per particolari fattispecie di messaggi 7

Articolo 11 Concessione e Autorizzazione 7

Articolo 12 Subentro 7

Articolo 13 Versamento del canone 8

Articolo 14 Decadenza per mancato pagamento del canone 8

Articolo 15 Maggiorazioni ed indennità 8

Articolo 16 Rimborsi e compensazioni 9

Articolo 17 Riduzioni 9

Articolo 18 Esenzioni 9

Articolo 19 Funzionario Responsabile 10

**CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 10**

Articolo 20 Gestione del servizio pubbliche affissioni 10

Articolo 21 Piano generale degli impianti e strumenti analoghi 10

Articolo 22 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni 11

Articolo 23 Modalità per l'espletamento del servizio sulle pubbliche affissioni 11

Articolo 24 Riduzione del canone pubbliche affissioni 12

Articolo 25 Esenzione del canone pubbliche affissione 12

**CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 13**

Articolo 26 Presupposto del canone 13

Articolo 27 Funzionario Responsabile 13

Articolo 28 Tipologie di occupazioni 13

Articolo 29 Occupazioni occasionali 13

Articolo 30 Occupazioni d'urgenza 14

Articolo 31 Occupazioni abusive 14

Articolo 32 Domanda di occupazione 15

Articolo 33 Istruttoria della domanda 15

Articolo 34 Rilascio della concessione o autorizzazione 16

Articolo 35 Deposito cauzionale 16

Articolo 36 Istruttoria e contenuto della concessione o autorizzazione 16

Articolo 37 Obblighi del concessionario 17

Articolo 38 Durata dell'occupazione 18

Articolo 39 Titolarità della concessione o autorizzazione e subentro 18

Articolo 40 Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione 18

Articolo 41 Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione 19

Articolo 42 Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione 20

Articolo 43 Disdetta o Rinuncia alla concessione o autorizzazione 20

Articolo 44 Criteri per la determinazione della tariffa del canone 20

Articolo 45 Classificazione delle strade 21

Articolo 46 Determinazione delle tariffe annuali 21

Articolo 47 Determinazione delle tariffe giornaliere 22

Articolo 48 Modalità di applicazione del canone 22

Articolo 49 Occupazione per la fornitura di servizi di pubblica utilità 23

Articolo 50 Occupazione con impianti di telefonia mobile e di telcomunicazione 23

Articolo 51 Soggetto passivo 24

Articolo 52 Esenzioni 25

Articolo 53 Versamento del canone per le occupazioni permanenti 26

Articolo 54 Versamento del canone per le occupazioni temporanee 26

Articolo 55 Accertamento e riscossione coattiva 27

Articolo 56 Rimborsi 27

Articolo 57 Sanzioni ed indennità 27

Articolo 58 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico 28

Articolo 59 Interessi 29

Articolo 60 Autotutela 29

Articolo 61 Compiti di vigilanza della Polizia Locale 29

Articolo 62 Contenzioso 29

**APPENDICE - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE 30**

**CAPO V – CANONE MERCATALE 34**

Articolo 63 Disposizioni generali 34

Articolo 64 Domanda di occupazione 34

Articolo 65 Criteri per la determinazione della tariffa del canone 34

Articolo 66 Modalità di applicazione del canone 35

Articolo 67 Norme di richiamo 35

**CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI 35**

Articolo 68 Norma transitoria e finale 35

# CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

# Articolo 1– Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, previsto dall’art. 1 commi da 816 a 847 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 e adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Il Canone Unico è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

# CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

# Articolo 2- Presupposto del canone

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

# Articolo 3- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell’autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

# Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari e modalità di applicazione del canone

1. Agli effetti del presente regolamento s’intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l’effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Il canone è commisurato alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Non si applica il canone per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
10. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
11. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito o dalle ditte pubblicizzate, fermi restando i divieti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana.
12. Per la pubblicità sonora, qualora autorizzata, il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
13. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie di carattere annuale sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma. La misura complessiva del canone, per la diffusione di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all’art. 1 comma 826 della L. 30 dicembre 2019 n. 160 per metro quadro con applicazione dei relativi coefficienti. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadri e per il numero dei giorni di esposizione.
14. Le tariffe del canone sono deliberate dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di legge e si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate dalla Giunta stessa.

# Articolo 5- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l’addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell’anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

# Articolo 6 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Servizio di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l’apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, così come la distribuzione generalizzata (modalità di mano in mano) sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

# Articolo 7- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

# Articolo 8– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell’applicazione del canone maggiorato del 50 per cento di cui al successivo art. 15 comma 2, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall’agente accertatore di cui all’articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire, in sanatoria, che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

# Articolo 9– Dichiarazione e procedimento

1. L’iter del procedimento amministrativo è regolato dalla legge 241/1990 e dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
2. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l’occupazione di spazi pubblici o per la diffusione dei messaggi pubblicitari, inizia con la presentazione della domanda al Comune o all’affidatario del servizio. L’istanza, soggetta ad imposta di bollo se dovuta, deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti punti:
3. dati anagrafici del richiedente, con l’indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita IVA, telefono, mail, pec, ecc.;
4. indicazione del luogo esatto della collocazione richiesta per l’installazione del mezzo pubblicitario
5. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario che si intende installare
6. il contenuto del messaggio pubblicitario
7. le dimensioni dell’impianto pubblicitario espresso in centimetri
8. la durata dell’esposizione dell’impianto pubblicitario oggetto del provvedimento amministrativo;
9. l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell’atto di concessione.
10. La domanda deve essere corredata dai documenti relativi al particolare tipo di occupazione o diffusione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
11. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l’indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
12. Non sono soggetti invece a concessione o autorizzazione:
13. le locandine;
14. i manifesti affissi sugli appositi impianti autorizzati;
15. vetrofanie;
16. la pubblicità su autoveicoli;
17. le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell’art. 23 del Codice della Strada.

# Articolo 10-Dichiarazioni per particolari fattispecie di diffusione di messaggi

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di un’apposita dichiarazione, con contestuale versamento del canone da effettuarsi prima dell’esposizione pubblicitaria, in luogo dell’istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e” del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l’esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. L’ufficio preposto provvede a timbrare le singole locandine apponendo la data di scadenza del periodo pagato.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, qualora autorizzata, il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli, qualora autorizzata, la dichiarazione dev’essere presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà essere allegata copia del libretto di circolazione.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno.
6. Se esposti da privati, per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall’ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

# Articolo 11– Concessione e Autorizzazione

1. L’installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva concessione o autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. La concessione o autorizzazione è emessa dall’ufficio competente secondo l’organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi espressi dagli altri uffici competenti dell’ente o di altre amministrazioni ed acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata o della rata unica del canone.
3. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione della domanda.
4. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

# Articolo 12 – Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all’esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l’attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all’amministrazione una domanda con l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 9.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l’attività o l’oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L’ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

# Articolo 13 – Versamento del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti ogni tre mesi, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini
2. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
3. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il canone patrimoniale dev’essere versato direttamente al comune contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazione, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160.

# Articolo 14- Decadenza per mancato pagamento del canone

1. Nel caso di concessione pluriennale, il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite o di due rate successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L’ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 30 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L’occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

# Articolo 15- Maggiorazioni ed indennità

1. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento ai sensi dell’art. 1 comma 821, lett. g) della L. 160/2019;
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell’ammontare del canone dovuto o dell’indennità di cui al comma 1, fermo restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d’ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

# Articolo 16– Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d’ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

# Articolo 17– Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
2. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente in collaborazione con Enti Pubblici che non abbia scopo di lucro. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all’interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo non sia superiore al 20% di quella totale;
3. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
4. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
5. Il Comune può disporre la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

# Articolo 18 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
2. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
3. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati con arrotondamento applicato alla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna;
4. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
5. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
6. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all’attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
7. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
8. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
9. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
10. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000153614ART91), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
11. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

1. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
2. i messaggi pubblicitari inferiori a trecento centimetri quadrati esposti singolarmente

# Articolo 19- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite con deliberazione della Giunta Comunale le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l’affidatario.

**CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

# Articolo 20 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui al comma 2, del presente articolo, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata
3. Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento.
4. Per le affissioni di natura commerciale il 50 per cento.
5. Per le affissioni dirette il 20 per cento.

# Articolo 21 – Piano generale degli impianti pubblicitari e strumenti analoghi

1. La collocazione permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste – ove obbligatorio - dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
3. gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
4. il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
5. Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
6. La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia locale e traffico.

# Se, per le dimensioni demografiche del Comune, il Piano generale degli impianti non è obbligatorio, l’Ente è in ogni caso tenuto a mettere a disposizione un numero di impianti sufficiente per garantire l’affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica. Nel caso in cui dette strutture venissero fornite, installate e l’affissione dei manifesti dovesse essere effettuata direttamente da soggetti privati, il canone non sarà dovuto. Al fine di poter recuperare parzialmente il costo della fornitura, dell’installazione e dell’affissione, detti impianti, se disponibili, potranno essere utilizzati dai proprietari dei manufatti, anche per altre tipologie di manifesti

# Articolo 22 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 7 giorni o frazione, è quella determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni ed è condizionato dalla disponibilità dell’impianto stesso.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

# Articolo 23 - Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o la società incaricata deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

# Articolo 24 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni.

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

1. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
2. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
3. i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici; la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del manifesto consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo non sia superiore al 20% di quella totale;
4. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
5. per gli annunci mortuari.

# Articolo 25 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

1. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
2. i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
3. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
4. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
5. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
6. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

# **CAPO IV - CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

# Articolo 26 – Presupposto del Canone

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del Canone il cui presupposto è l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
2. Si definisce altresì occupazione di suolo pubblico quella che si realizza su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio o ancora quella occupazione esercitata su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

# Articolo 27 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, Responsabile della gestione medesima è l’affidatario.

# Articolo 28 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
2. sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
3. sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all’anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

# Articolo 29 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;

e) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;

f) le occupazioni di durata inferiore a un’ora.

1. Per le occupazioni occasionali l’autorizzazione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio della Polizia Locale che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

# Art. 30 - Occupazioni d’urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. In tal caso l’interessato, deve comunque dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione al competente Ufficio Comunale, il quale accertata la sussistenza o meno delle condizioni d’urgenza, rilascerà la concessione o autorizzazione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell’area.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

# Articolo 31 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
* realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
* occasionali, come definite dal presente regolamento, per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell’Autorità;
* eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
* protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
* mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
* attuate o mantenute in opera durante periodi in cui sia stata dichiarata dall’Autorità la sospensione dell’attività cui sono connesse;
* effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso.
1. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l’agente accertatore di cui all’art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L’Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d’Ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

# Articolo 32 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda:

- al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) per le attività settoriali indicate nel DPR n. 160/2010;

- al Protocollo dell’Ente in tutti gli altri casi; tale domanda andrà inoltrata in via alternativa: mediante PEC, consegna diretta o, qualora attivo, tramite il portale del Comune.

1. Ogni domanda deve essere redatta in bollo fatti salvi i casi previsti dalla legge e deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) le generalità complete del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, e-mail e/o PEC) ed, eventualmente, l’identificazione della Società, Ente, od Associazione e della relativa sede legale e, ove attribuita, della partita IVA;

b) l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

c) le esatte misure (espresse in metri quadrati o lineari) e la durata dell’occupazione oggetto del procedimento amministrativo con la specifica indicazione delle giornate e degli orari; qualora per le occupazioni temporanee la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

d) l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;

e) il disegno o grafico particolareggiato con relativa descrizione dell’opera da eseguire se l’occupazione consiste nell’installazione e/o costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nelle leggi in vigore e nell’atto di concessione, nonché l’impegno a versare l’importo del canone, le eventuali cauzioni o prestare le altre garanzie che fossero dovute per l’occupazione nelle misure e con le modalità stabilite dal competente Ufficio.

1. La domanda per le occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’occupazione, per le occupazioni temporanee 15 giorni. Per le occupazioni temporanee a carattere politico, il termine è ridotto a 5 giorni. In caso di più domande riguardanti l’occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
2. È consentita l’occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, ai sensi dell’art. 30 del presente Regolamento.

# Articolo 33 - Istruttoria della domanda

1. L’ufficio responsabile dell’istruttoria, ricevuta la domanda dal SUAP o dall’Ufficio Protocollo, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell’occupazione o installazione richiesta, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all’articolo 32, il responsabile formula all’interessato una richiesta di integrazione.
3. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, in tempo utile e comunque prima della data di inizio occupazione.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l’integrazione richiesta è presentata all’Ufficio.
5. Il Responsabile dell’istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente all’Ufficio di Polizia e all’Ufficio Tecnico al fine di acquisire gli specifici pareri. La Polizia Locale qualora necessario emetterà anche il nullaosta relativamente alla viabilità.

# Articolo 34 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Riscontrato l’esito favorevole dell’istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l’avvertenza che il mancato pagamento antecedente il rilascio della concessione comporterà il mancato perfezionamento della pratica.
2. La concessione/autorizzazione non può essere rilasciata o rinnovata in favore di soggetti che non siano in regola con l’assorbimento del canone o delle sanzioni amministrative in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura. Non si considera moroso chi aderisce ad un Piano di rateizzazione e provvede regolarmente al versamento delle rate concordate.
3. La concessione o autorizzazione viene inviata telematicamente, a mezzo Posta o ritirata presso lo sportello di competenza, dopo l’avvenuto pagamento del canone o della prima rata.
4. Il provvedimento di concessione o autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all’occupazione, salvo quanto previsto all’articolo n. 30 in caso di occupazioni di urgenza.
5. La concessione o autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita su richiesta del personale incaricato della vigilanza.

# Articolo 35 – Deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L’entità della cauzione è stabilita dall’Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell’occupazione interessante il corpo stradale, le aree, i parchi e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso Ufficio della conclusione dell’occupazione, dell’inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l’occupazione.
2. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria ovvero da un’altra garanzia, prevista dalla legge.
3. Gli Enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di deposito cauzionale per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica o una polizza fideiussoria.

# Articolo 36 – Istruttoria e contenuto della concessione o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione o autorizzazione rilasciato dal Responsabile del Servizio competente sono indicate:
* l'ubicazione dello spazio concesso;
* la durata dell'occupazione, che per le feste popolari e le manifestazioni politiche va dalla fase di allestimento alla fase di sgombero delle attrezzature;
* la misura dello spazio concesso;
* l’importo dovuto per il canone unico;
* le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza, sospensione o revoca della medesima.
1. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, ad eccezione dei casi specifici in cui la stessa Amministrazione Comunale autorizza la riduzione o la chiusura totale della circolazione.
2. Il Responsabile del servizio dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti nei termini prescritti dal Regolamento vigente o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
3. Ai proprietari degli esercizi commerciali fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione o autorizzazione delle stesse aree con la preferenza su altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione o autorizzazione è fatta al primo richiedente.
5. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere edili sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
6. L'atto di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli dare dimostrazione, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, di possedere tutte le autorizzazioni prescritte (commerciali, di P.S., edilizie etc.) e che dovrà esibire.
7. È a carico del richiedente l'importo del bollo usato per il rilascio della concessione o autorizzazione.

# Articolo 3**7** - Obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione.
2. Il concessionario non può mutare l’uso per il quale la concessione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in ripristino a proprie spese l’assetto dell’area concessa nel caso in cui dall’occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell’autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà nel rilasciare un duplicato a spese dell’interessato.
6. Il concessionario è tenuto a mantenere in ottimo stato l’installazione autorizzata, a conservarne l’uso e il perfetto decoro per tutta la durata della concessione o autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. A provvedere al pagamento anticipato del canone, alle date fissate dall’Amministrazione comunale.

# Articolo 38 - Durata dell’occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri Regolamenti comunali senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di introdurre condizioni diverse.

# Articolo 39 - Titolarità della concessione o autorizzazione e subentro

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, e pertanto non può essere oggetto di cessione o trasferimento ad altri.
2. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione. Il titolare oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, deve osservare tutte le condizioni contenute nell’atto di concessione.
3. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d’azienda) l’attività per la quale è stata concessa l’autorizzazione all’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome.
4. Il subentro in ogni caso non determina interruzione dell’occupazione ai fini dell’assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Per le occupazioni di carattere permanente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, che risponde quindi in solido qualora il canone per l’anno solare in corso non sia stato pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio del nuovo provvedimento autorizzatorio è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso.
6. Il subentro nella concessione o autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

# Articolo 40 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
2. il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
3. l’uso improprio o diverso da quello previsto nell’atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
4. la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell’occupazione, fissata nell’atto di concessione.
5. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia.
6. Nei casi di cui al comma 1 il Responsabile del procedimento invia al Responsabile dell’ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell’ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell’ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione o autorizzazione dell’occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

1. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
2. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
3. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
4. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
5. la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data dell’inizio occupazione.

# Articolo 41 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente Ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto:

– nel caso di occupazione permanente: alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione;

– nel caso di occupazione temporanea: alla riduzione del canone in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di durata della sospensione.

1. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto:

– nel caso di occupazione permanente: alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi;

– nel caso di occupazione temporanea: alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi;

1. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite PEC, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
2. L’atto di modifica deve indicare anche l’ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell’occupazione.

# Articolo 42 - Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione permanente è rinnovabile alla scadenza. Il provvedimento di durata temporanea può invece essere prorogato.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni lavorativi prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

# Articolo 43 – Disdetta o rinuncia alla concessione o autorizzazione

1. Il concessionario può rinunciare all’occupazione con una comunicazione diretta all’Amministrazione, sottoscritta, non ritenendosi sufficiente la sola interruzione dell’occupazione. Pertanto le disposizioni di cui ai successivi commi verranno applicate solo ed esclusivamente nei casi di comunicazione formale di rinuncia.
2. Se l’occupazione non è ancora iniziata, è dovuto il rimborso della tassa eventualmente già versata e del deposito cauzionale ovvero delle altre garanzie prestate.
3. Se l’occupazione, invece, è in corso all’atto della rinuncia, si procederà nel seguente modo:

a) nel caso di occupazione temporanea non è dovuto il rimborso della tassa eventualmente già versata ma non sono più dovute le eventuali rate non scadute;

b) nel caso di occupazione permanente non importa liberazione dalla tassa dovuta per l’intera annualità in corso al momento in cui la rinuncia è comunicata, ma è liberatoria per le altre. Pertanto, qualora si intendesse evitare il pagamento del rinnovo della tassa, il concessionario dovrà presentare denuncia di cessazione o riduzione entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’evento si è verificato.

# Articolo 44 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, modificabili ai sensi del comma 817, in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell’articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160/2019.
2. Sulla base della popolazione residente e risultante dai dati statistici ufficiali il Comune di Moraro ricade nella classificazione dei Comuni fino a 10.000 abitanti e quindi la tariffa standard annua è pari ad € 30.00 al mq/ml.= mentre la tariffa standard giornaliera è pari ad € 0,60 al mq/ml.=
3. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) durata dell’occupazione;

b) superfice oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

1. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
2. L’arrotondamento è unico, all’interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq. Ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

# Articolo 45 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione si basa su due categorie tariffarie individuate nell’allegato A) del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui l’occupazione ricada su più strade classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

# Articolo 46 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la seguente classificazione:

- alle strade od aree appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata;

- la tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1^.

1. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
2. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale entro la data fissata a norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.
3. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, qualora non deliberate espressamente si intendono prorogate di anno in anno.

# Articolo 47 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:

- alle strade od aree appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata;

- la tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1^.

1. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
2. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
3. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, qualora non deliberate espressamente si intendono prorogate di anno in anno.

# Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare ed è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero di metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione.
3. Per le sole occupazioni di suolo pubblico aventi inizio in corso d’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Pe le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate come segue:

- fino a 100 mq: in ragione del 50%

- da 100 mq a 1000 mq: in ragione del 25%

- oltre i 1000 mq: in ragione del 10%

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. Non è assoggettabile al canone l’occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell’area della figura geometrica piana che le contiene.
4. Ai fini della commisurazione dell’occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all’uso diretto dell’area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell’area concessa.

# Articolo 49 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,50.=.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a € 800,00.=. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione con le modalità disciplinate dalle norme in vigore.

# Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile di telecomunicazione

1. Fatta salva un’eventuale disciplina della materia mediante convenzione “*ad hoc”,* ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
3. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
4. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
5. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
6. durata minima 6 anni;
7. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
8. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
* per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
* per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
* per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
1. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
2. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

# Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall’occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

# Articolo 52 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
2. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110002ART76), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
3. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
4. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
5. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
6. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
7. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
8. le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell’agibilità. L’esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
9. passi carrabili;
10. vasche biologiche;
11. tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
12. le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
13. le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
14. le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
15. le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
16. le occupazioni permanenti realizzate per la dotazione di cappotto termico agli edifici allo scopo di ottimizzare il consumo energetico.
17. le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
18. le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
19. le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
20. le occupazioni per iniziative promosse o patrocinate dal Comune, purché non prevedano l’accesso a pagamento;
21. le occupazioni previste dalla Giunta Comunale come esenti nell’ambito di specifici piani o programmi di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento riferiti ad aree cittadine;
22. le occupazioni effettuate da ONLUS;
23. le occupazioni per traslochi e manutenzione del verde di durata no superiore alle 6 ore;
24. le occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di riparazione o sostituzione di infissi, pareti, coperture di edifici di durata non superiore ad 1 ora.

# Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito di norma al momento del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per l’anno 2021, in deroga a quello fissato per gli anni successivi, il termine è spostato al 30 aprile 2021.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare l’intendimento di voler corrispondere il canone in rate. In tal caso la rateizzazione dovrà proseguire alle scadenze ancora utili alla data di inizio della occupazione.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 €.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

# Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato di norma all’atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo del canone sia superiore ad € 500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria o eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

# Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L’accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente capo sono effettuati con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali, fatta eccezione per le sanzioni relative al Codice della Strada.
2. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso per canone, sanzioni ed interessi non supera € 12,00. =
3. Il Comune provvede, nell’ambito dell’attività di verifica, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive, mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.

# Articolo 56 – Rimborsi

1. L’occupante può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all’occupante spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
4. Non si procede a rimborso per somme inferiori ad € 12,00. =

# Articolo 57 – Sanzioni ed indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni considerate abusive si applicano:

a) un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell’ammontare del canone dovuto o dell’indennità di cui al comma 3, fermo restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone e alle spese di notifica.
2. Nel caso di altre violazioni, la sanzione non potrà comunque essere inferiore ad € 25,00.= nè maggiore ad € 500,00.= nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d’ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell’articolo 23 del presente Regolamento.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle Entrate.

# Articolo 58 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all’art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo competente, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o Regolamento per la specifica occupazione abusiva.

# Articolo 59 – Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull’importo del canone e dell’eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell’atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell’avvenuto pagamento.

# Articolo 60 – Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla Pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell’entrata.

# Art. 61 - Compiti di vigilanza della Polizia Locale

1. Il Servizio Tributi, la Polizia Locale e il Servizio Patrimonio, secondo le rispettive competenze, vigilano sull’applicazione del presente Regolamento nell’ambito del territorio comunale.
2. In particolare la Polizia Locale, qualora accerti violazioni alle disposizioni del Regolamento stesso ovvero occupazioni in difformità alle disposizioni del Codice della Strada, inoltra la relativa segnalazione al Servizio Tributi, trasmettendo l’atto di accertamento, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

# Art. 62 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.

# **APPENDICE**

#  **PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

# **Occupazione con impianti di distribuzione carburante**

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull’occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

# **Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici**

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

# **Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità***.*

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di € 1,50,=;
2. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore a euro 800,00. = Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete.
3. Il numero complessivo delle utenze attive, utilizzato per il calcolo del canone dovuto, è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente del soggetto titolare dell’atto di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione (c. 848, art. 1, L. 178/2020)
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente:
5. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

# **Occupazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;

b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;

c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;

d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;

e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;

f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;

g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente Regolamento in materia.
2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'Ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;

- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;

- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

# **Occupazioni a sviluppo progressivo***.*

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di riferimento.

# **Occupazione con elementi di arredo**

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

# **Attività di propaganda elettorale**

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

# **Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio**

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

# **Esposizione merci fuori negozio**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

# **Occupazioni per traslochi**

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all’ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima all’Ufficio competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

#

# **CAPO V – CANONE MERCATALE**

# Articolo 63 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

# Articolo 64 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività commerciale su aree pubbliche qualora approvato ovvero, in caso contrario secondo il quadro normativo generale vigente in materia.

# Articolo 65 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, modificabili ai sensi del comma 817, in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell’articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160/2019.
2. Sulla base della popolazione residente e risultante dai dati statistici ufficiali il Comune di Moraro ricade nella classificazione dei Comuni fino a 10.000 abitanti e quindi la tariffa standard annua è pari ad € 30.00 al mq. = mentre la tariffa standard giornaliera è pari ad € 0,60 al mq.=
3. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) durata dell’occupazione;

b) superfice oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

1. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. L’applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
3. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

# Articolo 66 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare ed è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero di metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione.
3. Per le sole occupazioni di suolo pubblico aventi inizio in corso d’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest’ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 50% per cento sul canone complessivamente determinato.
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

# Articolo 67 – Norme di richiamo

1. Per il presente capo si intendono richiamate e valide le disposizioni compatibili di cui al Capo precedente ed in particolare quelle relative a: Funzionario responsabile, occupazioni abusive, versamenti, rimborsi, accertamenti, soggetto passivo, contenzioso, autotutela, interessi, sanzioni, e compiti di vigilanza della Polizia Locale.

# **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

# Articolo 68 – Norma transitoria e finale

1. Il Regolamento entra in vigore dal 01/01/2021
2. Il Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria ratione materiae. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.